

Roma, 16 gennaio 2021

Circolare prot.n.37 RM-MC/da

Alle Fnp - Cisl Regionali

Alle Fnp - Cisl Territoriali

Loro Sedi

Oggetto: DPCM 14 gennaio 2021

Carissime, i

in G.U. n. 11 del 15 gennaio 2021, Supplemento Ordinario n. 2, è stato pubblicato il DPCM 14 gennaio 2021, contenente ulteriori misure per evitare la diffusione del coronavirus, **in vigore dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021.**

Qui di seguito una sintesi delle prescrizioni di maggiore interesse previste dal Decreto in oggetto.

MISURE SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE

Sono confermate le misure di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e l'igiene costante ed accurata delle mani.

Dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Per la restante parte della giornata, è raccomandato non spostarsi, salvo che per gli stessi motivi di cui sopra.

In ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Sono vietati gli spostamenti tra regioni o province autonome, salvi quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. **È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.**

Può essere disposta la **chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani** per evitare assembramenti ed i locali aperti al pubblico devono esporre all'ingresso un cartello con il numero massimo di persone ammesse all'interno.

L'accesso del pubblico ai **parchi, alle ville e ai giardini pubblici** è condizionato al rispetto del divieto di assembramento; i minori accompagnati possono accedervi per svolgere attività ludica o ricreativa

all'aperto. Si può svolgere **attività sportiva o attività motoria all'aperto**, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti. Sono consentiti soltanto gli **eventi e le competizioni di livello agonistico** e riconosciuti di preminente interesse nazionale, riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati.

Sono sospese le attività di **palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali**, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché **centri culturali, centri sociali e centri ricreativi**; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

Lo svolgimento degli **sport di contatto** e le attività con esso connesse sono sospese.

Lo svolgimento delle **manifestazioni pubbliche** è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.

Sono sospese le attività di **sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò**, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente.

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in **sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche** e le attività in **sale da ballo e discoteche**. Sono vietate le **feste** nei luoghi al chiuso e all'aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Si raccomanda di non ricevere nelle proprie abitazioni persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le **sagre, le fiere** di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.

Ricordiamo che sono sospesi i **convegni, i congressi e gli altri eventi**, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; si raccomanda di svolgere le **riunioni private in modalità a distanza**. Le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.

L'accesso ai **luoghi di culto** deve essere consentito in modo da evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Le funzioni religiose si svolgono osservando i protocolli sottoscritti tra Governo e Confessioni religiose.

I **musei** e degli altri istituti e luoghi della cultura sono aperti al pubblico, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Alle medesime condizioni sono aperte anche le **mostre**.

Le **istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado** adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, in modo che dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento degli studenti sia garantita l'attività didattica in presenza. La restante parte dell'attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L'attività didattica ed educativa per i **servizi**

educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. È obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

Le **Università** e le **Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica** predispongono piani di organizzazione della didattica da svolgersi a distanza o in presenza.

Ricordiamo che è vietato agli **accompagnatori dei pazienti** di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto; inoltre, **l'accesso di parenti e visitatori** a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

Si ricorda che nelle **giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali**, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

Le attività dei **servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita, senza limiti di orario, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la **ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la **ristorazione con asporto**, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Restano aperti gli **esercizi di somministrazione di alimenti e bevande** siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Le attività inerenti ai **servizi alla persona** sono consentite nel rispetto dei Protocolli o delle linee guida applicabili, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i **servizi bancari, finanziari, assicurativi**.

A bordo dei **mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale**, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.

Gli **impianti nei comprensori sciistici** sono chiusi; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e/o dalle rispettive federazioni. Dal 15 febbraio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.

Con Ordinanza del Ministro della salute, sono individuate le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti,

all'interno delle quali cessano di applicarsi le misure di contenimento previste per l'intero territorio nazionale, relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate.

ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO SU ALCUNE AREE DEL TERRITORIO NAZIONALE CARATTERIZZATE DA UNO SCENARIO DI ELEVATA GRAVITÀ E DA UN LIVELLO DI RISCHIO ALTO (cosiddetta zona ARANCIONE)

Il Ministro della salute, con Ordinanza, individua le Regioni nel cui territorio si manifesta un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio alto.

Qui di seguito le maggiori misure previste.

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalle Regioni, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti.

È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. Lo **spostamento verso una sola abitazione privata abitata** è consentito, **nell'ambito del territorio comunale**, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Sono **sospese le attività dei servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Sono sospesi le **mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche** dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.

ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SU ALCUNE AREE DEL TERRITORIO NAZIONALE CARATTERIZZATE DA UNO SCENARIO DI MASSIMA GRAVITÀ E DA UN LIVELLO DI RISCHIO ALTO (cosiddetta zona ROSSA)

Il Ministro della salute, con Ordinanza, individua le Regioni nel cui territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato. Qui di seguito le misure previste.

È vietato ogni **spostamento da una Regione all'altra e da un Comune all'altro, ed all'interno del proprio Comune**, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell'ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, gli spostamenti sono consentiti per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Sono **sospese le attività commerciali al dettaglio**, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del DPCM, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. **Sono chiusi i mercati**, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. **Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie**.

Sono sospese le **attività dei servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

È consentito svolgere individualmente **attività motoria** in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è consentito lo svolgimento di **attività sportiva** esclusivamente all'aperto e in forma individuale.

Fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le **attività scolastiche e didattiche** si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

È sospesa la frequenza delle attività formative e curricolari delle **Università** e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.

Sono sospese le **attività inerenti servizi alla persona**, diverse da quelle individuate nell'allegato 24 del DPCM.

È consigliato il lavoro in modalità agile.

Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei **musei** e degli altri istituti e luoghi della cultura ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.

Ricordiamo che il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, verifica il permanere dei presupposti e provvede all'**aggiornamento dell'ordinanza**, fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione. Le **ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni**, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l'adozione di misure più rigorose, e vengono comunque meno allo scadere del termine di efficacia del DPCM sulla cui base sono adottate, salva la possibilità di reiterazione. L'accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, come verificato dalla Cabina di regia, comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di 14 giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore.

Il DPCM in oggetto prevede, inoltre, misure per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive, industriali e commerciali, limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, norme circa la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario e gli obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero, norme per le navi da crociera e di bandiera estera, disposizioni in materia di trasporto pubblico di linea.

Alleghiamo il DPCM 14 gennaio 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale con i relativi allegati.

Fraterni Saluti.

Il Segretario Generale

Piero Ragazzini



All:c.s.